

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	17
DIFESA (IV)	»	23
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	26
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	27
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	28
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	49
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	50
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	53
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	57

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
C. 1437 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai Gruppi nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Segnala che i contributi scritti trasmessi dai soggetti auditi sono pubblicati sul sito della Camera dei deputati.

Chiede quindi se vi siano richieste di intervento.

Emma PAVANELLI (M5S), si rammarica che, nonostante la discussione abbia ad oggetto un decreto-legge che si occupa di rilevanti questioni, in seduta risultino presenti solo rappresentanti del suo gruppo e che si debba registrare nuovamente l'assenza del Governo. Ritiene che ciò sia un fatto grave perché su simili questioni ci si aspetta che la discussione sia partecipata e ampia.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, segnala all'onorevole Pavanelli che sono collegati in videoconferenza alcuni membri delle Commissioni appartenenti ad altri gruppi e che la rappresentante del Governo è in procinto di collegarsi da remoto al completamento delle connesse fasi tecniche. Rappresenta altresì che il relatore per la VI Commissione, Guerino Testa, è presente in aula.

Emma PAVANELLI (M5S), riprendendo il suo intervento, esprime, quindi, perplessità circa la mancata convocazione in audizione delle organizzazioni sindacali di Alitalia, considerato che il decreto-legge all'esame contiene una specifica norma, l'articolo 6, che di fatto è stata scritta per risolvere talune problematiche sorte in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea

Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a, per quanto la rubrica del medesimo articolo 6 si riferisca, genericamente, a disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

In merito sottolinea, innanzitutto, che la predetta norma sembra del tutto estranea alla natura del decreto-legge che reca misure urgenti in materia di energia nonché interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Essa riguarda invece, come già ricordato, la cessazione di Alitalia-Società Aerea Italiana. Evidenzia peraltro che i lavoratori dell'azienda sono stati destinatari di altri provvedimenti di urgenza, a volte in modo che ritiene irrituale, come nel caso del cosiddetto decreto-legge « asset » che ha inserito norme riguardanti la cassa integrazione. Rileva, quindi, che anche in quest'occasione viene inserita una disposizione del tutto estranea rispetto all'oggetto del decreto-legge. Rimarca che le sue affermazioni vogliono esprimere la preoccupazione che si stiano così violando le regole costituzionali nonché che si stia costituendo un pericoloso precedente per i lavoratori delle aziende che verranno cedute. Ricorda, inoltre, che gli accordi iniziali prevedevano che ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a assorbisse tutti i lavoratori di Alitalia-Società Aerea Italiana, come invece non è accaduto e non sta accadendo.

Espone poi altre criticità riguardanti il decreto-legge all'esame. In primo luogo evidenzia come dal ciclo di audizioni svolto emerga con chiarezza che il sistema di agevolazioni recato dal provvedimento sia in realtà piuttosto problematico in quanto collegato a requisiti di fatto irragionevoli. Osserva, infatti, che legare il diritto alle agevolazioni ai requisiti di composizione familiare e di ISEE, nel senso previsto dal decreto, rischia di lasciare fuori dalla platea dei beneficiari molti soggetti che invece ne avrebbero bisogno. Si riferisce ad esempio a tanti lavoratori poveri e senza figli nonché alle famiglie che superano i livelli ISEE solo perché in possesso di vecchie case ereditate, senza poi contare l'inopportuno limite dei quattro figli a carico, nel

caso di un limite ISEE più alto, per il godimento delle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica e gas per i clienti con disagio economico. In relazione alle condizioni riferite al nucleo familiare, ritiene che sia molto difficile poter spacciare queste misure come un « aiuto alle famiglie », nonostante ciò sia rivendicato dalle forze di maggioranza e dal Governo. Evidenzia, peraltro, che in un recente passato, ma con altro Governo, nelle situazioni di emergenza gli aiuti sono stati riconosciuti a tutte le famiglie, mentre ora ciò non avviene nonostante sia del tutto evidente che condizioni di emergenza sussistano, considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti energetici nonché lo stato e le prospettive dell'economia nazionale.

Constata, quindi, che gli aiuti previsti sono del tutto insufficienti, soprattutto in un quadro emergenziale precario, come anche sottolineato dai molti soggetti ascoltati in audizione. Segnala peraltro che la stessa Confindustria ritiene necessario gestire il passaggio dalle politiche congiunturali sull'energia a quelle strutturali, in particolare alle fonti rinnovabili di energia, con efficacia, soprattutto per supportare i settori industriali energivori che innervano, direttamente o indirettamente, tutte le filiere produttive italiane e che sono esposti alla concorrenza internazionale e quindi a rischio delocalizzazione. Sul punto sottolinea che invece siamo in ritardo su tutti i fronti: su quello delle comunità energetiche, nonostante grazie al Movimento 5 Stelle il Paese a suo tempo si sia mosso in anticipo; sulla transizione energetica, nonostante grazie al Movimento 5 Stelle il Paese abbia a disposizione 209 miliardi di risorse che dovranno essere utilizzate da parte di questo Governo; sulle fonti di energia alternativa derivate dalla forza dei venti e del mare, per le quali l'Italia è drammaticamente immobile al contrario di altri Paesi hanno proceduto per tempo, ad esempio la Spagna che riesce a vendere le proprie eccedenze energetiche alla Francia.

Osserva perciò che è sempre più urgente passare a politiche strutturali che consentano di guardare al futuro e di non focalizzarsi solamente sull'emergenza. Ritiene,

peraltro, che il decreto all'esame sia insufficiente anche solo pensando a ciò che si prevede per il prossimo futuro e, soprattutto, se si rivolge lo sguardo alle condizioni geopolitiche attuali e alla loro probabile evoluzione. A tale proposito constata che si è passati dalla dipendenza energetica dalla Russia a quella da Paesi sottoposti a instabilità politica o comunque soggetti a frizioni geopolitiche serie.

Crede inoltre che non sia più rinviabile la questione dell'emergenza climatica che va affrontata con decisione utilizzando tutti i fondi disponibili del PNRR, e quindi procedere all'adozione dei decreti attuativi delle diverse disposizioni esistenti, aiutando fattivamente le imprese che vogliono fare la transizione energetica e aiutando le famiglie che, grazie alle fonti rinnovabili e alternative, potranno godere del conseguente reddito energetico. Ritiene anche che siano indispensabili investimenti sulla rete elettrica per rendere possibile l'integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Ribadisce peraltro che, praticamente, tutti i soggetti ascoltati in audizione hanno chiesto di rendere effettivamente possibile la produzione di energia rinnovabile e ciò al fine anche di evitare che le imprese italiane «viaggino con il freno a mano tirato» e restino indietro rispetto a quelle degli altri Paesi.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), condivide le critiche evidenziate dai soggetti ascoltati in audizione sul provvedimento il cui titolo, a suo avviso, potrebbe essere cambiato in «condono su scontrini e mini-mancetta sui carburanti». Sottolinea che l'Italia si avvia verso un periodo di recessione, con un rialzo dell'inflazione e un calo della produzione industriale ed evidenzia che è atteso un ulteriore rialzo dei costi energetici vista la instabilità geopolitica internazionale. A fronte di questo, giudica assolutamente insufficiente la risposta data dal provvedimento.

Desidera, per inciso, ricordare che l'Italia importa gran parte del gas da Paesi amici della Russia e di Hamas, rendendoci così di fatto finanziatori di entrambe.

Quanto al contenuto del provvedimento, relativamente, in particolare, alla proroga

del *bonus* bollette per i redditi più bassi, sottolinea che alla copertura finanziaria della misura si provvede: parte mediante la soppressione di un altro contributo e parte gravando sul bilancio della CSEA. In sostanza le risorse per finanziare la proroga del *bonus* bollette si recuperano attraverso l'aumento delle bollette stesse. Relativamente alla riduzione dell'IVA sul gas, ricorda il paradosso secondo cui gran parte della misura sarà coperta attraverso lo svuotamento di un fondo già istituito a favore dei clienti domestici per finanziare disposizioni a favore dei clienti domestici. Rileva inoltre che il *bonus* benzina si limita a un contributo *una tantum* destinato ad una platea ridotta di beneficiari e ricorda, al riguardo, che questa maggioranza in campagna elettorale aveva promesso la cancellazione delle accise. Sottolinea che le accise, non soltanto sono rimaste in vigore, ma il Governo non ha provveduto neppure alla loro sterilizzazione.

Passando poi alla sanatoria degli scontrini e delle fatture non corretti, sottolinea la gravità di una previsione che vanifica l'effetto deterrente della sanzione. In sostanza si premiano ancora una volta i «furbetti», umiliando i commercianti che hanno diligentemente pagato le tasse. Quanto al tema della discontinuità tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a, sottolinea l'abnormità di un intervento senza precedenti, illegittimo sia rispetto alla Costituzione sia alle europee. Si fa, infatti, riferimento nel testo ad una norma interpretativa senza, tuttavia, indicare quale sia effettivamente la norma da interpretare. L'effetto dell'articolo 6, a suo avviso, è solo quello di permettere allo Stato, che è parte in causa in un rapporto di lavoro, di imporre per legge al giudice la soluzione che preferisce per mettere fine a un contenzioso. Conclude dando lettura degli aspetti critici, che il suo gruppo condivide in toto, contenuti nelle memorie depositate agli atti delle Commissioni riunite dai soggetti ascoltati in audizione, in particolare quelle di Confindustria, delle associazioni dei consumatori, dei sindacati, di Confcommercio, di CNA, di Casarti-

giani, di Confartigianato, nonché di Ecco Climate.

Emiliano FENU (M5S) ringrazia i colleghi per gli interventi svolti, che sono da lui condivisi. Preannuncia l'intenzione di concentrarsi sugli aspetti fiscali del provvedimento che appaiono, rispetto al complesso delle disposizioni del decreto-legge, alquanto marginali.

Una prima considerazione riguarda l'articolo 4 del decreto-legge: esso, rammenta, concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi. Ricorda inoltre che detta sanatoria si inserisce nella fase intercorrente tra la constatazione dell'esistenza della violazione e la constatazione della stessa, ovvero nella fase che precede l'invio del verbale di accertamento. Evidenzia al riguardo come la maggior parte di tali constatazioni emergano a seguito dell'incrocio dei dati derivanti dai pagamenti mediante POS con l'effettiva emissione del documento fiscale, in pratica per i casi in cui l'esercente abbia utilizzato il POS e poi non abbia emesso regolare scontrino.

A prescindere, dunque, dalla sanatoria prevista dal provvedimento in esame, la *ratio* della norma consente di capire come l'unica strada percorribile per contrastare l'evasione fiscale sia la promozione dei pagamenti tracciabili e, contestualmente, l'abbattimento della pressione fiscale sui piccoli esercenti attività di impresa.

Tale strada non sembra invece essere negli intendimenti del Governo, che sinora ha attuato una strategia – a suo avviso destinata a rivelarsi fallimentare – di uso massiccio di condoni fiscali, che al contrario quanto ingenerano nel contribuente l'aspettativa che le violazioni commesse verranno in futuro comunque sanate.

Per di più, nella legge di delega per la riforma fiscale, il Governo indica come strumento principale di lotta all'evasione il concordato preventivo biennale. Ricorda che una misura simile era stata già proposta venti anni fa dal ministro Tremonti, rivelandosi poi inefficace. A suo avviso,

sembra che l'amministrazione finanziaria stia già raccogliendo i dati necessari per presentare al contribuente una proposta di adesione al concordato – come emerso anche durante le audizioni in Commissione finanze – e ritiene che il tema della sanatoria prevista dal provvedimento in esame, così come l'invio in questi giorni di lettere di *compliance* ai contribuenti forfettari, siano propedeutici a creare le basi di dati per procedere in futuro a siffatta proposta.

A suo parere, l'unica strada per contrastare efficacemente l'evasione fiscale è implicitamente indicata dal provvedimento in esame, ovvero la promozione dei pagamenti tracciabili, che ha l'ulteriore vantaggio di sortire un effetto deterrente: l'uso del POS induce nella maggior parte dei casi a emettere il relativo documento fiscale. Il concordato previsto dalla legge di delega, per contro, è un istituto che non sembra avere benefici reali per i contribuenti – dal momento che rimangono fermi gli adempimenti contabili e gli obblighi di pagamento già previsti a legislazione vigente – e rischia, invece, di creare confusione e moltiplicare gli adempimenti sia per i contribuenti, sia per i professionisti. Come sottolineato anche dalla stampa specializzata, esso potrebbe inoltre creare una sorta di clima di polizia.

Evidenzia come la promozione dei pagamenti tracciabili debba essere accompagnata da una riduzione dei limiti dell'uso del contante; l'uso del contante è a suo avviso uno strumento che favorisce l'evasione, in quanto i pagamenti in contanti sono facilmente occultabili.

Con riferimento alle tematiche già affrontate in precedenza, rammenta anzitutto che al crescere del prezzo del carburante aumenta anche il gettito incassato dallo Stato a titolo di imposte, con riferimento agli oneri legati all'IVA e alle accise; ricorda inoltre che l'IVA sui carburanti è calcolata anche sulle accise.

Una prima proposta che il proprio gruppo intende avanzare è una modifica al cosiddetto meccanismo dell'accisa mobile; esso prevede la riduzione dell'accisa in considerazione dell'aumento del prezzo del carburante, sulla base dell'innalzamento del

gettito IVA. Attualmente il meccanismo è ancorato al prezzo del greggio, che tuttavia si è mantenuto tendenzialmente stabile negli ultimi tempi; ciò non ha consentito di attivare il predetto meccanismo. La proposta del proprio gruppo parlamentare è quella di modificare l'accisa mobile ancorandone l'attivazione non più al prezzo del greggio, bensì al prezzo del carburante alla pompa.

Sotto un diverso profilo, un'altra proposta emendativa che il proprio gruppo intende presentare riguarda il già anticipato metodo di calcolo dell'IVA sui carburanti, affinché essa non venga computata

anche sulle accise dovute per tali prodotti energetici.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato a martedì 17 ottobre, alle ore 12.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo (*Esame e rinvio*) 8

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 335 Lollobrigida, recante disposizioni in materia di impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all'estero, di: Fausto Pocar, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Milano, e di Natalino Ronzitti, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma 16

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda

che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 1458).

Segnala quindi che, come riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'intervento si è reso necessario e urgente in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione a episodi di violenza di particolare gravità commessi di recente. Il provvedimento consta di tredici articoli suddivisi in cinque Capi. Quanto ai primi quat-

tro, la relazione illustrativa segnala che le relative rubriche corrispondono alle fondamentali direttrici dell'intervento. Si tratta al Capo I (articoli 1 e 2) di disposizioni in tema di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, volte secondo il Governo a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e dei controlli in materia di immigrazione. Quanto alle disposizioni del Capo II (articoli da 3 a 6) in materia di procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e di minori non accompagnati, esse hanno lo scopo, da un lato, di garantire i diritti dei migranti senza compromettere l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento già disposti e convalidati dall'autorità giudiziaria e, dall'altro, di assicurare ai minori non accompagnati adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia. In relazione al Capo III (articoli 7 e 8), che interviene in materia di accoglienza, nella relazione illustrativa si segnala che « il rilevante afflusso migratorio registratosi di recente induce a introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per assicurare forme di sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati nel proprio territorio ». Il Capo IV (articoli da 9 a 12), introduce misure per il supporto alle politiche di sicurezza e per la funzionalità del Ministero dell'interno, anche in considerazione dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio, come precisato nella relazione illustrativa.

Quanto al contenuto dei singoli articoli del provvedimento, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più ampia illustrazione del loro contenuto, fa presente che l'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'espulsione dello straniero sotto diversi profili, modificando più articoli del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Un primo gruppo di disposizioni – introdotte dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 attraverso la modifica dell'articolo 9 del testo unico – riguarda l'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel dettaglio, rileva che il numero 1) della lettera *a*) del comma 1 –

modificando il comma 4 del citato articolo 9 del testo unico – incide sulle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del rilascio del permesso, facendo riferimento alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nella formulazione previgente si faceva invece riferimento alle misure di prevenzione indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575). Si tratta in particolare: dei soggetti destinatari di misure di prevenzione personali applicate dal questore in quanto ritenuti dediti a traffici delittuosi o che vivono dei proventi di tali attività o che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; dei soggetti destinatari di misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria in quanto indiziati di reati di particolare gravità quali tra gli altri associazione mafiosa e terrorismo; dei soggetti destinatari di misure di prevenzione patrimoniali. Segnala che il numero 2) della lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 7 dell'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione che elenca le cause di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai soli fini di introdurre, rispetto alla formulazione previgente, il corretto riferimento normativo interno, in relazione al caso di espulsione. Fa presente quindi che il numero 3) della lettera *a*) del comma 1 sostituisce il comma 10 dell'articolo 9 del testo unico, che disciplina l'espulsione del titolare del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Nella formulazione previgente, tale disposizione prevedeva l'espulsione in tre casi tassativamente indicati: per gravi motivi di ordine pubblica o sicurezza dello Stato; in presenza di fondati motivi che portano a ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato dell'interessato (già indiziato per reati di terrorismo) possa in qualsiasi

modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali; quando lo straniero appartiene ad una delle categorie di soggetti considerati pericolosi in quanto sottoposti a misure di prevenzione. Evidenzia che, di questi tre casi, la disposizione in esame mantiene solo la prima, vale a dire i gravi motivi di ordine pubblica o sicurezza dello Stato, a cui affianca i gravi motivi di pubblica sicurezza. Inoltre si stabilisce che è il Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri, l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. La disposizione in esame prevede che nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è invece disposta dal prefetto. Inoltre, la disposizione in esame richiama l'applicazione del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione, in cui è disposto che il provvedimento di espulsione deve essere motivato ed è immediatamente esecutivo e sono individuati i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere. Il nuovo comma 10 dispone inoltre che, in caso di espulsione dello straniero con permesso di soggiorno UE per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, si possa ricorrere davanti al giudice amministrativo, mentre in caso di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza è competente alla trattazione del ricorso l'autorità giudiziaria ordinaria e le relative controversie sono regolate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Segnala poi che una modifica dello stesso tenore di quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1) – relativa all'aggiornamento dei riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente – è disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), con riguardo all'espul-

sione degli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione. Gli interventi di cui alle lettere *c*), numeri 2) e 3), e *d*), recano disposizioni di aggiornamento normativo conseguenti alla modifica operata dal provvedimento in esame al comma 10 dell'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione. Evidenzia quindi che la lettera *c*), numero 1), del comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 13 del testo unico, al fine di estendere la possibilità dell'espulsione dello straniero anche ai casi in cui quest'ultimo sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza (tra le altre, ricovero in casa di cura, libertà vigilate, divieto di soggiorno) di cui al Titolo VIII del codice penale (e non soltanto alle ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, previste dalla formulazione previgente). In tali casi l'espulsione è disposta ai sensi del quarto comma dell'articolo 200 del codice penale, in cui si prevede che l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza. Viene inoltre disciplinata la relativa procedura, prevedendo tra l'altro che il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura. La disposizione in esame fa salvo quanto disposto dall'articolo 235 del codice penale, che prevede l'espulsione dello straniero comunitario a seguito di condanna superiore a due anni. Segnala quindi che il comma 1, lettera *e*), modifica la disciplina relativa al diritto di difesa recato dall'articolo 17 del testo unico sull'immigrazione che, nella formulazione previgente, prevedeva che lo straniero non comunitario parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso è automaticamente autorizzato dal questore a rientrare in Italia per il tempo necessario per esercitare il suo diritto alla difesa. La disposizione in esame introduce un elemento di discrezionalità prevedendo che il questore ha la facoltà di negare l'autorizzazione al

rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. La disposizione in esame, inoltre, specifica, che contro il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di 60 giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro 30 giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 integrano altrettante disposizioni normative al fine di adeguarle alla modifica del comma 10 dell'articolo 9 del testo unico, operata dallo stesso articolo 1.

L'articolo 2, al comma 1, al fine di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia, autorizza la destinazione presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari di un contingente fino a venti unità di personale della Polizia di Stato, tratto dai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti. Tale personale è collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed opera altresì secondo le linee di indirizzo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il periodo minimo di permanenza è pari a due anni, il periodo massimo è pari a quattro anni (ma rimane salva l'assegnazione breve, non superiore ad un anno, con relativa riduzione degli assegni, prevista dall'articolo 170, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, il quale reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri). Mentre i commi 2 e 3 dispongono in materia di trattamento economico delle unità di personale collocate fuori ruolo, il comma 4 quantifica la spesa e provvede alla relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 – il cui unico comma modifica l'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – disciplina il caso di reiterazione di domanda di riconoscimento di protezione internazionale presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello stra-

niero dal territorio nazionale, già convalidato dall'autorità giudiziaria. In tale caso il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento. Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la commissione territoriale procede all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame in caso emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsione stabilito dall'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, quali, ad esempio il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.

L'articolo 4 introduce due modifiche al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale previsto dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il quale si è data attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Evidenzia, in particolare, che la lettera a) dell'unico comma dell'articolo integra le previsioni del vigente articolo 6 del citato decreto legislativo, che disciplina la presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero. Con la modifica introdotta si stabilisce che ove lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda e il procedimento non s'intende instaurato. Ricorda a tale proposito che la prima fase della procedura di riconoscimento della protezione internazionale (diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria) concerne la registrazione della

domanda ed è di competenza della Polizia di Stato. La procedura prevede che il cittadino straniero che voglia chiedere la protezione internazionale si presenti alla polizia di frontiera all'atto di ingresso nel territorio nazionale o presso la questura territorialmente competente (comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 25 del 2008). Tuttavia, nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è previsto che il richiedente sia inviato presso la questura, perché solo presso le questure la domanda può essere inoltrata (comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008). La domanda viene registrata attraverso uno specifico verbale di cui è rilasciata copia al richiedente. Evidenzia poi che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 modifica il comma 2 dell'articolo 23-*bis* del medesimo decreto legislativo, il quale prevede la sospensione dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale nel caso in cui il richiedente si sia allontanato senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sia sottratto alla misura del trattenimento negli *hotspot* o nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Con la modifica apportata, si riduce da dodici a nove mesi il termine entro il quale può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale. Rammenta che, trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. Resta fermo che lo straniero potrà comunque, successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento, manifestare nuovamente l'intenzione di chiedere la protezione internazionale.

Fa presente che l'articolo 5 introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore intervenendo sugli articoli 19 e 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015, con i quali è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva UE 2013/33/UE. In particolare, il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 5 interviene sull'articolo 19 del decreto

legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto accoglienza) in base al quale, qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme già previste dalla legge, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, i Prefetti possono attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori. La novella dispone che nella ulteriore possibilità che anche tali strutture temporanee momentaneamente non risultino disponibili, il prefetto può decidere di disporre l'accoglienza dei minori nei centri governativi ordinari e straordinari di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, sostanzialmente riservati agli adulti, ma in una « sezione » appositamente dedicata ai minori. La disposizione limita la possibilità di accoglienza in tali centri ai minorenni di età almeno pari a sedici anni e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), modifica in più parti la disciplina relativa alla procedura di identificazione del minore, che rappresenta uno degli adempimenti iniziali e tra i più delicati della prima accoglienza, a partire dall'accertamento dell'età che costituisce il presupposto per applicare le misure di protezione e assistenza stabilite dalla normativa vigente in favore dei minori non accompagnati. La modifica prevista al numero 1) prevede che, qualora il presunto minore venga condannato, ai sensi dell'articolo 495 del codice penale, per false dichiarazioni o attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, in relazione all'età dichiarata o accertata mediante documento anagrafico, la pena prevista per tale reato dal codice penale possa essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16 del testo unico dell'immigrazione, che disciplina l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. La modifica prevista al numero 2) stabilisce che la procedura di accertamento socio-sanitario dell'età di cui al comma 6 dell'articolo 19-*bis* debba concludersi entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui tale accertamento è stato di-

sposto dalla Procura della Repubblica. La novella introdotta al numero 3) integra la normativa finora vigente aggiungendo due ulteriori commi all'articolo 19-*bis* del cosiddetto decreto accoglienza. Il nuovo comma 6-*bis* prevede che l'accertamento socio-sanitario debba essere effettuato dalle *équipe* multidisciplinari e multiprofessionali già previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata, recante il « Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati ». Tali *équipe* dovranno essere costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. In merito, ricorda che in base al citato Protocollo, approvato dalla Conferenza unificata il 9 luglio 2020, tali *équipe* sono composte da: un pediatra, con competenze auxologiche, in servizio presso il SSN; uno psicologo dell'età evolutiva o un neuropsichiatra infantile, in servizio presso il SSN; un mediatore culturale; un assistente sociale, in servizio presso il SSN o l'ente locale incardinati nei settori relativi alla materia. L'accordo prevede che la distribuzione geografica e il numero delle *équipe* debba essere individuata dalle regioni in base alle caratteristiche e all'incidenza del fenomeno dell'afflusso di minori stranieri non accompagnati nel territorio regionale. Segnala che il nuovo comma 6-*ter* introduce la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di procedere direttamente ad esami per accertare l'età di un presunto minore, in deroga alle prescrizioni dettate dal comma 6. Più nel dettaglio, tale possibilità è prevista in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati e a seguito di una delle seguenti attività: ricerca e soccorso in mare; rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito; rintraccio nel territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera sulle coste e nel territorio nazionale. In tali casi, la disposizione consente che l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere ai rilievi dattiloscopici e fotografici, possa anche disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età. L'esecuzione di tali operazioni deve

essere autorizzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, a cui l'autorità di pubblica sicurezza deve dare immediata comunicazione. La disposizione specifica che l'autorizzazione deve essere data in forma scritta, fatti salvi i casi di particolare urgenza, in cui l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente essere confermata per iscritto. La novella richiama l'applicazione, in quanto compatibili, delle prescrizioni di cui al comma 3-*ter* del medesimo articolo 19-*bis*, introdotto dal presente decreto, sulla possibilità di espulsione a seguito di condanna per dichiarazioni false sull'età ed al comma 7, che prevede che il risultato dell'accertamento socio-sanitario sia comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. La novella prevede, altresì, la redazione di un verbale delle attività poste in essere, che reca anche l'esito delle operazioni compiute e che deve essere notificato all'interessato (e al tutore ove nominato) e trasmesso all'autorità giudiziaria nelle 48 ore successive. Nel verbale, così come nella relazione finale dei professionisti che svolgono l'accertamento socio-sanitario ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 6, deve essere indicato il margine di errore. Il verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro cinque giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile che disciplinano i procedimenti in camera di consiglio. Nel caso in cui sia proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro cinque giorni. Fino alla decisione su tale istanza è sospeso ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione.

Segnala quindi che l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, dettata dal testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legisla-

tivo 25 luglio 1998, n. 286, come modificata dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (cosiddetto decreto Cutro). Ricorda brevemente a tale proposito che il citato testo unico prevede che, al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo (comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998). Il decreto-legge n. 20 del 2023 (aggiungendo un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 32 del decreto legislativo) ha specificato che tale permesso può essere rilasciato «previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente», nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso. Fa presente che l'unico comma dell'articolo 6 del provvedimento in esame, aggiungendo il nuovo comma 1-*bis*.1 all'articolo 32 del testo unico in materia di immigrazione, introduce due novità per l'ipotesi in cui si chieda la conversione per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In primo luogo, si prevede che la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente è demandata ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In secondo luogo, la novella stabilisce che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determina la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente comunicazione di ciò al pubblico ministero competente. Ricorda a tale riguardo che il testo unico in materia di immigrazione (articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998) stabilisce il principio generale in base al quale il permesso di soggiorno in corso di validità può essere revocato se vengono a mancare i requisiti previsti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, e sempre

che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Passando ad analizzare il contenuto dell'articolo 7, evidenzia che la disposizione interviene sugli articoli 11, 17 e 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto accoglienza) per modificare alcune disposizioni relative all'accoglienza. Con la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo, la lettera *a*) consente di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e per le strutture temporanee di accoglienza. In particolare, la deroga ai limiti di capienza è consentita solo in casi di «estrema urgenza», non può comunque andare oltre il doppio dei limiti dei posti previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali e deve essere disposta nel rispetto di modalità definite da una commissione tecnica nominata dal prefetto. La successiva lettera *b*) modifica l'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo che elenca le condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza: il decreto-legge, eliminando il riferimento allo stato di gravidanza, prevede che si debba tenere specificamente conto della condizione femminile *tout court*. In proposito, la relazione illustrativa indica che l'estensione del richiamo dell'articolo 17 a tutte le donne e non sono a quelle in stato di gravidanza comporta che per tutte le donne, e non solo per quelle in stato di gravidanza, valga l'esclusione dalle procedure accelerate di esame della domanda di protezione internazionale e dalla dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda (articoli 28-*bis* e 28-*ter* del decreto legislativo n. 25 del 2008) e l'accesso prioritario al sistema di accoglienza e integrazione. Infine, evidenzia che la lettera *c*) prevede che in casi di estrema urgenza connessi ad arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, i prefetti possano realizzare o ampliare le strutture ricettive tempora-

nee destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultraquattordicenni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto accoglienza (cosiddetti CAS minori) – anche in deroga al limite di capienza previsto, che è pari a 50 posti per singola struttura – nella misura massima del 50 per cento.

Rammenta poi che l'articolo 8 è volto a supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio. In particolare, il comma 1 riconosce, fino al 31 dicembre 2025, al prefetto territorialmente competente la possibilità di assicurare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, prodotti presso i centri governativi di prima accoglienza, previsti all'articolo 9 del più volte richiamato decreto legislativo n. 142 del 2015, e presso gli *hotspot*, allestiti anche occasionalmente, indicati dall'articolo 10-ter del testo unico sull'immigrazione. Il comma 2 consente ai medesimi comuni il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per individuare – sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture previste – gli ambiti territoriali, per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1, e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma 1, nel limite delle risorse finanziarie stabilite al comma 4. Il comma 4 quantifica gli oneri connessi alle previste attività, nella misura massima pari a mezzo milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, provvedendo alla relativa copertura.

Fa presente che l'articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione *Strade Sicure* di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese.

Tale personale svolgerà – come precisato dalla relazione illustrativa – attività di supporto alle Forze di polizia già impiegate nella cosiddetta operazione *Stazioni sicure*, per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti. L'articolo 9, ai commi 2 e 3, quantifica gli oneri dell'intervento e ne dispone la copertura.

Evidenzia poi che l'articolo 10 incrementa di 15 milioni di euro per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle forze di polizia. L'incremento, che viene disposto in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che stabilisce che le risorse per il trattamento accessorio del personale pubblico non possono superare l'importo determinato per l'anno 2016, è finalizzato alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, ed è così ripartito: alla Polizia di Stato 5,7 milioni di euro; all'Arma dei carabinieri 5,7 milioni di euro; alla Guardia di finanza 2,85 milioni di euro e alla Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.

L'articolo 11, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, stanziava ulteriori risorse per le politiche di sicurezza e provvede alla relativa copertura degli oneri. In particolare, i commi 1 e 2 destinano complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 a Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Specifica che le risorse sono destinate alla Polizia di Stato per l'acquisto e per il potenziamento dell'armamento speciale (per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale) e per interventi nei settori della motorizzazione, dell'armamento, dell'acquisto e della manutenzione straordinaria e adattamento di strutture. Esse ammontano a 3,75 milioni per l'anno 2023 e a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Le risorse destinate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ammontano a 1,25 milioni per l'anno 2023 e a 5 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 e riguardano interventi nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica. I commi 3 e 4 destinano 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al finanziamento di una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei carabinieri: le risorse saranno impiegate nel supporto logistico, nell'approvvigionamento di beni e servizi nonché per l'acquisto, la manutenzione e l'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti. I commi 5 e 6 autorizzano la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, tali risorse sono da destinarsi al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento; al supporto logistico; all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica; all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

Passando a esaminare l'articolo 12, fa presente che esso autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emis-

sione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 13 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Essendo stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 2023, il decreto-legge n. 133 è entrato in vigore il 6 ottobre 2023 e deve dunque essere convertito in legge entro il 5 dicembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, anticipando che le audizioni informali sul provvedimento si svolgeranno la prossima settimana.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 ottobre 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 335 Lollobrigida, recante disposizioni in materia di impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all'estero, di: Fausto Pocar, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Milano, e di Natalino Ronzitti, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.15 alle 14.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01460 Porta: Sulla modalità di erogazione dei fondi agli Enti gestori	17
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	19
5-01461 Onori: Sul mandato del contingente italiano della missione UNIFIL	18
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	20
5-01462 Formentini: Sul monitoraggio degli aiuti allo sviluppo destinati alla popolazione palestinese	18
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	21

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 13.35.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01460 Porta: Sulla modalità di erogazione dei fondi agli Enti gestori.

Fabio PORTA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, osservando che la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero costituisce una priorità per il sottosegretario Silli, come dimostra la sua partecipazione agli Stati Generali della diplomazia culturale, svoltisi nei giorni scorsi a Firenze. Sottolinea tuttavia che la pro-

gressiva riduzione degli stanziamenti a favore degli Enti gestori, confermata anche dall'ultima legge di assestamento, unita alle attuali modalità di erogazione dei contributi, rischia di minare irrimediabilmente l'operatività degli stessi Enti.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Aggiunge, altresì, che il pur condivisibile auspicio di rafforzare le iniziative di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero va inquadrato nel più ampio contesto di una gestione oculata della finanza pubblica.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta del Governo. A suo avviso, occorre tener conto che le attività degli Enti gestori vengono svolte essenzialmente sulla base del volontariato, senza chiedere in via preventiva alcun corrispettivo alle famiglie degli studenti: in questo quadro, i ritardi con cui ricevono i

contributi pubblici e la impossibilità di ricorrere a fidejussioni bancarie danneggiano gravemente la loro operatività. Sulla scorta di queste considerazioni, dunque, sollecita l'Esecutivo a rivedere, tramite una circolare, la modulazione dei contributi secondo una sequenza 50 per cento – 30 per cento – 20 per cento; nel medio termine, propone di introdurre modifiche normative che tengano conto della natura volontaria delle attività svolte dagli Enti gestori, dichiarando la piena disponibilità del proprio gruppo politico a cooperare nella individuazione degli interventi normativi puntuali da adottare.

5-01461 Onori: Sul mandato del contingente italiano della missione UNIFIL.

Arnaldo LOMUTI (M5S), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge, altresì, che la crisi in Medio Oriente rischia di aggravarsi ulteriormente con il coinvolgimento di altri Paesi della regione: in tale contesto, sottolinea l'importanza dell'iniziativa diplomatica assunta dal Ministro degli esteri Tajani, volta a preservare e promuovere il dialogo con gli Stati arabi che hanno intrapreso un percorso di normalizzazione dei rapporti con Israele.

Arnaldo LOMUTI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Auspica, altresì, che gli organi parlamentari vengano informati tem-

pestivamente ed adeguatamente sugli sviluppi della crisi, con particolare riferimento ai profili che possono incidere sulla presenza del contingente militare italiano in Libano.

5-01462 Formentini: Sul monitoraggio egli aiuti allo sviluppo destinati alla popolazione palestinese.

Paolo FORMENTINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). In via generale, sottolinea la necessità di assicurare massima trasparenza nell'impiego delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, che rappresentano un importante strumento di politica estera per il nostro Paese.

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta dell'Esecutivo. Tuttavia, ribadisce l'esigenza di prestare la massima attenzione per evitare che i fondi della cooperazione finiscano nelle mani di *Hamas*, un'organizzazione terroristica che non ha alcun interesse a promuovere e tutelare il benessere dei palestinesi. Ribadisce, inoltre, l'esigenza che tutte le forze politiche si uniscano nel sostegno ad Israele e nel contrasto alla minaccia terroristica.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01460 Porta: Sulla modalità di erogazione dei fondi agli Enti gestori.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo è una priorità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 64 del 2017 è stato riconosciuto agli enti gestori un ruolo più ampio rispetto al passato.

Alle tradizionali funzioni di assistenza alle collettività italiane si è affiancata infatti la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso corsi curriculari ed extracurriculari. Questo per venire incontro alla crescente « domanda » di cultura italiana anche in Paesi di recente emigrazione.

Le innovazioni introdotte con il decreto sono state recepite da ultimo nella Circolare Ministeriale n. 4 del 2022, elaborata anche sulla base degli stimoli e dei suggerimenti pervenuti dagli stessi enti.

La nuova Circolare si fonda sul principio del merito: si passa da una logica di sostegno al bilancio ad una logica di progetto; i contributi vengono assegnati sulla base di una graduatoria; gli enti sono tenuti a partecipare alla realizzazione dei progetti con risorse proprie.

Con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'impianto normativo, è stato emanato il decreto attuativo n. 1247 del 29 settembre 2023 che ha accolto alcune delle richieste degli enti.

L'elemento di novità inserito nel decreto di quest'anno – e puntualmente illustrato nella riunione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e culturale della Farnesina con il Comitato di Presidenza del C.G.I.E. del 29 settembre scorso – riguarda l'erogazione di un anticipo, pari al 20 per cento del contributo assegnato.

L'anticipo può essere erogato a seguito della sola acquisizione da parte della sede

diplomatica o consolare della rendicontazione finale del contributo ricevuto nell'esercizio finanziario precedente. Non è più necessario attendere la formale approvazione della stessa, come previsto in precedenza.

In questo modo il contributo può essere erogato senza dover attendere il perfezionamento della rendicontazione, che può richiedere tempo, specie nei casi in cui si riscontrino imprecisioni, errori od omissioni. Tale innovazione è stata quindi introdotta per accorciare i tempi, tenendo conto delle difficoltà segnalate da alcuni enti.

A fronte di questa facilitazione, si è ritenuto opportuno contenere nella misura del 20 per cento l'importo dell'anticipo per consentire all'Amministrazione di verificare il corretto utilizzo dei fondi erogati l'anno precedente, prima di procedere all'erogazione della *tranche* intermedia, pari al 50 per cento, e del saldo, pari al 30 per cento del contributo approvato.

Sebbene alcuni enti possano incontrare difficoltà di adattamento alla mutata normativa, la nuova Circolare ha consentito di introdurre una logica sempre più meritocratica nell'assegnazione dei contributi e di ampliare il novero dei beneficiari.

Un numero sempre più elevato di enti si segnala per l'adozione di buone prassi e la capacità di generare entrate proprie con una gestione manageriale delle risorse, pur mantenendo la natura di associazione senza scopo di lucro.

La Farnesina continuerà a monitorare con attenzione l'attuazione della Circolare e a sostenere le attività e i progetti di promozione della lingua italiana nel mondo.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01461 Onori: Sul mandato del contingente italiano della missione UNIFIL.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La feroce aggressione di *Hamas* si è inserita – come ha illustrato martedì il Ministro Tajani alle Camere – in un quadro regionale complesso. I terroristi che controllano Gaza hanno trovato una sponda in Hezbollah. Il coinvolgimento del « Partito di Dio » potrebbe destabilizzare un Paese, il Libano, già da tempo attanagliato da una crisi politica.

Il Presidente del Consiglio lunedì ha ribadito al Primo Ministro libanese, Mikati, l'impegno dell'Italia a evitare questa prospettiva. Il Libano rimane una nostra priorità.

A ridosso del confine tra Libano e Israele opera dal 2006 la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite (UNIFIL).

La volatilità dello scenario accresce il rilievo della missione, cui l'Italia apporta un contributo di uomini e mezzi tra i più significativi delle nostre missioni di pace all'estero.

Erano italiani 5 degli ultimi 7 Comandanti della Missione e abbiamo, al suo interno, un peso preponderante.

La capacità del nostro contingente di interloquire con i vari segmenti della composta società libanese, in modo costruttivo ed equilibrato, ci viene riconosciuta da tutte le parti interessate.

Nel mandato di UNIFIL rientrano compiti di monitoraggio della cessazione delle ostilità tra Libano e Israele, accompagnamento e sostegno alle Forze Armate libanesi nel loro dispiegamento a sud, assistenza al Governo del Libano per impedire l'ingresso non consentito di armi nel Paese.

Il cuore della missione sta – insomma – nel monitoraggio della cessazione delle

ostilità e nella cooperazione strategica con le forze armate libanesi per la sicurezza e la stabilità dell'area, soprattutto lungo la « *blue line* », la linea di demarcazione che separa il Libano da Israele.

Non rientra nel mandato di UNIFIL il compito di fermare eventuali scontri tra la milizia di Hezbollah e Israele.

La Missione svolge, nell'esercizio delle molteplici attribuzioni connesse al suo mandato, una funzione chiave per mantenere aperti i canali di comunicazioni tra le due parti, coinvolgendole attivamente, anche in funzione preventiva.

In questo compito si avvale del capitale di influenza politica che le deriva dalla presenza di caschi blu di oltre 40 Paesi, in sé un fattore di dissuasione.

L'attuale situazione al confine tra Israele e Libano desta preoccupazione. Hezbollah ha compiuto attacchi, cui Israele ha risposto. La situazione è sotto attento monitoraggio.

Faremo il possibile per impedire che il conflitto si estenda. La nostra azione diplomatica è finalizzata anche a evitare un'*escalation* sul piano regionale.

È per questo che il Governo ha sviluppato nei giorni scorsi un'azione a tutto campo, una serie articolata di contatti, tra cui gli incontri del Ministro Tajani ieri al Cairo con i vertici politici egiziani e con il Segretario Generale della Lega araba.

Cerchiamo di favorire un'azione unificata delle voci moderate della comunità internazionale. E lavoriamo per evitare di dividere l'Occidente dal mondo arabo che ha tentato di normalizzare i suoi rapporti con Israele.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01462 Formentini: Sul monitoraggio degli aiuti allo sviluppo destinati alla popolazione palestinese.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Di fronte al brutale attacco terroristico di *Hamas*, l'Italia ha immediatamente ribadito il diritto a esistere e a difendersi di Israele ed espresso la massima solidarietà e vicinanza alle sue Istituzioni e al suo popolo barbaramente colpito.

Il Governo è impegnato in una intensa azione diplomatica e contatti con tutti gli attori che possano avere un ruolo nella regione per favorire una *de-escalation* e tutelare la vita degli ostaggi.

In questa azione a tutto campo, guardiamo con particolare attenzione agli aspetti umanitari e all'impatto del conflitto sulle popolazioni civili, israeliane e palestinesi.

La cooperazione italiana nei Territori Palestinesi sostiene da anni il rafforzamento delle capacità dell'Autorità Nazionale Palestinese nell'erogare servizi di base, con interventi rivolti alle fasce più vulnerabili della popolazione. Gli interventi si concentrano soprattutto nei settori della salute, dell'istruzione, della protezione delle donne e dei rifugiati.

Questo lo fa sia attraverso finanziamenti diretti verso l'Autorità Nazionale Palestinese, sia attraverso partenariati con Organismi Internazionali, come l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente, l'Organizzazione mondiale della sanità, l'UNESCO, la FAO, e altre ancora, sia con finanziamenti a Organizzazioni della Società Civile, enti territoriali e università italiani.

Gli Organismi Internazionali dispongono di propri meccanismi di monitoraggio e valutazione, seguendo procedure che di norma prevedono visite sul campo, raccolta e analisi dei dati, analisi dei rapporti, indagini qualitative.

In aggiunta a ciò, con ciascun organismo internazionale cui eroga fondi, l'Italia

stipula appositi accordi che prevedono stringenti regole d'ingaggio e controllo sulla destinazione effettiva degli aiuti.

Per quanto riguarda invece le Organizzazioni della Società Civile, esse, per poter ricevere finanziamenti dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, devono essere iscritte a un apposito Albo, previsto dalla legge n. 125 del 2014, e rispondere a precisi requisiti di solvibilità e affidabilità verificati preliminarmente e poi periodicamente.

I Soggetti Esecutori italiani realizzano le iniziative di Cooperazione, anche in partenariato con soggetti locali palestinesi, selezionati in base alle tematiche di riferimento e alle competenze acquisite nell'ambito della cooperazione internazionale.

Le attività definite nei documenti di progetto approvati da apposite Commissioni di valutazione, devono essere destinate a beneficiari chiaramente individuati.

Vengono naturalmente escluse le Organizzazioni non Governative palestinesi menzionate nella risposta all'interrogazione parlamentare del Parlamento Europeo del 15 novembre 2021 e quelle inserite nell'elenco di organizzazioni terroristiche internazionali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L25 del 4 febbraio 2022.

Ai fini della verifica, il soggetto esecutore è tenuto a trasmettere all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo rapporti tecnici e amministrativo-contabili dettagliati e a dar conto dei beneficiari raggiunti con le attività di progetto, secondo un preciso schema di reportistica e di verifica. Sia l'Ufficio dell'Agenzia a Gerusalemme che la Sede Centrale dell'AICS effettuano monitoraggi tecnici (sulle attività e sui beneficiari) e amministrativo-contabili periodici sulle iniziative promosse

dai soggetti di cooperazione. In proposito, fin dal primo Comitato Congiunto svoltosi sotto la responsabilità dell'attuale Governo, sono state fornite precise indicazioni al fine di rendere tali attività di controllo e monitoraggio ancora più stringenti. Questa azione proseguirà ulteriormente.

L'intenzione è quella di rafforzare lo scambio di informazioni con i principali donatori internazionali, gli organismi delle Nazioni Unite e altri *partner* e di adottare ulteriori meccanismi di *early warning* per

accrescere sempre di più il controllo degli enti esecutori locali.

Come ha detto il Ministro Tajani al Consiglio Affari Esteri straordinario di martedì, e ha poi ribadito in Parlamento, gli aiuti devono essere effettivamente utilizzati a fini umanitari. Continueremo a vigilare su quello che accade con i finanziamenti. Neanche un euro deve finire nelle tasche di *Hamas* o di coloro che fanno il suo stesso gioco, facendo propaganda anti-ebraica e razzista, per colpire un popolo, una civiltà.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00594 Urzi: Sui tempi per la rimozione di materiale bellico dal lago di Varna (Bolzano) .	23
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	24
5-01041 Graziano: Sulla circolare della Direzione generale per il personale militare del 19 giugno 2023	23
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	25

INTERROGAZIONI

Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Peregò di Cremnago.

La seduta comincia alle 8.30.

5-00594 Urzi: Sui tempi per la rimozione di materiale bellico dal lago di Varna (Bolzano).

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco PADOVANI (FDI), in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e auspica che il

lago di Varna possa tornare presto ad essere fruibile dalla comunità locale, anche in considerazione della sua rilevante valenza turistica.

5-01041 Graziano: Sulla circolare della Direzione generale per il personale militare del 19 giugno 2023.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) si riserva di approfondire la risposta, che non ritiene soddisfacente.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 8.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00594 Urzì: Sui tempi per la rimozione di materiale bellico dal lago di Varna (Bolzano).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le attività di bonifica del lago Varna, tuttora in fase di svolgimento, hanno avuto inizio nell'agosto del 2017 quando un privato cittadino rinvenne un ordigno bellico e segnalò alle Autorità di Pubblica Sicurezza la presenza di un numero imprecisato di altri ordigni nelle acque lacuali.

L'attività si sviluppa sotto il coordinamento del Commissariato di Governo per la provincia di Bolzano con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori territorialmente competenti, attraverso riunioni di coordinamento.

Viene condotta congiuntamente da personale dei nuclei Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi (SDAI) della Marina Militare, ai cui subacquei compete l'individuazione e il prelievo in acqua degli ordigni, e da personale del 2° Reggimento Genio guastatori alpini dell'Esercito, cui spetta la successiva bonifica una volta che gli stessi vengono depositati a riva.

Il lago di Varna ha un'estensione di circa 15.000 metri quadri, con una profondità massima di circa sette metri e presenta un fondale caratterizzato da fango e vegetazione in decomposizione.

Le ispezioni subacquee, svolte nel biennio 2017-2018, hanno consentito di rimuovere oltre ottomila ordigni, di vario calibro, risalenti ad entrambi i conflitti mondiali e di accertare la presenza di un numero imprecisato di ulteriori ordigni inesplosi, distribuiti in modo non omogeneo su un'area pari ad almeno la metà del lago.

Le operazioni sono poi continuate negli anni, nei periodi in cui l'assenza di ghiaccio rende possibili le immersioni.

Fino al novembre 2022, sono stati rimossi 134.687 ordigni ed è stata ispezionata un'area di circa 4.288 metri quadri.

I periodi di intervento sono stati coordinati dall'Autorità governativa locale, nel corso di riunioni convocate due volte all'anno, in funzione della disponibilità di squadre dell'Esercito italiano, della Marina Militare e dei necessari assetti di supporto (Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato per la messa in sicurezza dell'area e Croce Rossa per l'assistenza sanitaria).

Lo svolgimento dei lavori è, tuttavia, condizionato da numerose variabili fra le quali occorre ricordare:

il fondale fangoso su cui è presente vegetazione in decomposizione;

la scarsa visibilità subacquea;

la concentrazione, la posizione e la pericolosità degli ordigni da rimuovere;

la presenza di numerosi manufatti metallici riconducibili ad ordigni, anche inerti;

i metodi di ricerca e rimozione che comportano periodici interventi di risanamento ambientale in relazione alle caratteristiche naturali del lago;

le condizioni meteo favorevoli.

In considerazione di quanto rappresentato, non esistono le condizioni oggettive per definire, con certezza, i tempi necessari al completamento delle operazioni, precisando inoltre che al termine delle attività, la fruibilità del lago dovrà essere valutata dalle competenti Autorità locali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di bonifica ambientale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01041 Graziano: Sulla circolare della Direzione generale per il personale militare del 19 giugno 2023.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si evidenzia, in via preliminare, che la circolare della Direzione Generale del Personale Militare in data 19 giugno 2023 è stata emanata al fine di individuare, in via amministrativa, una soluzione immediata e temporanea che favorisse l'esercizio delle attività da parte dei Rappresentanti sindacali, nelle more dell'approvazione dei decreti ministeriali discendenti dalla legge n. 46 del 2022 e del riconoscimento della cosiddetta « rappresentatività » delle associazioni che avrà luogo con provvedimento a cura del Dipartimento della funzione pubblica. Ciò tenuto conto che fino a tale riconoscimento la legge non prevede la possibilità di permessi retribuiti e distacchi sindacali.

Nel merito, con riferimento al quesito « se sia stato fatto a monte della sopracitata circolare emanata dalla Direzione generale per il personale militare il 19 giugno 2023 un calcolo della spesa ai fini dell'ampliamento al punto di ampliare le possibilità di fruire di tale licenza e a quanto ammonti la spesa », si rende noto che il beneficio oggetto della circolare in argomento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione della Difesa.

Tale beneficio, infatti, è ricompreso nell'alveo della licenza straordinaria concessa

dal Comandante di corpo nel limite dei 45 giorni annui, la cui copertura finanziaria viene stabilita in sede di concertazione, su base media, trattandosi di istituto correlato ad eventi non programmabili.

In tale ottica, la competente Direzione Generale del Personale Militare, a seguito di approfondimenti nell'ambito del « Tavolo Tecnico per la stesura della decretazione discendente dalla Legge 46/2022 », ha ritenuto di fare ricorso all'interpretazione, su base emergenziale, dei « gravi motivi » (già previsti e non specificamente individuati, nell'ambito della licenza straordinaria attualmente vigente).

Relativamente, invece, alla possibilità che licenza venga « estesa a tutte le organizzazioni iscritte all'albo e quindi anche a quelle che nell'immediato potranno iscriversi », si evidenzia che, in maniera esplicita, la circolare in argomento prevede che possono fruire della licenza « per gravi motivi » coloro che siano stati designati, nel numero massimo di 7 per singola Associazione, in rappresentanza delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari iscritte all'Albo ministeriale, a prescindere dal numero degli iscritti di ciascuna Associazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1341 Governo, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> , di Marco D'Isanto, esperto di imprese e istituzioni culturali, di rappresentanti dell'Associazione imprese culturali e creative – AICC, di rappresentanti di Alleanza delle cooperative cultura – Culturmedia, di Valerio Toniolo, esperto della materia, di rappresentanti della Società italiana esperti di diritto delle arti e dello spettacolo – SIEDAS, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, in videoconferenza, e di rappresentanti di KeepOn Live, in videoconferenza	26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 ottobre 2023.

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1341 Governo,

recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, di Marco D'Isanto, esperto di imprese e istituzioni culturali, di rappresentanti dell'Associazione imprese culturali e creative – AICC, di rappresentanti di Alleanza delle cooperative cultura – Culturmedia, di Valerio Toniolo, esperto della materia, di rappresentanti della Società italiana esperti di diritto delle arti e dello spettacolo – SIEDAS, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, in videoconferenza, e di rappresentanti di KeepOn Live, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin
(Svolgimento e conclusione) 27

ERRATA CORRIGE 27

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco BATTISTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Agostino SANTILLO (M5S), Marco SIMIANI (PD-IDP) ed Erica MAZZETTI (FI-PPE).

Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, ringrazia il Ministro Gilberto Pichetto Fratin per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 181 dell'11 ottobre 2023, a pagina 119:

alla seconda colonna, trentaquattresima riga, sostituire le parole « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » con le seguenti « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	31

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con una delegazione governativa della Georgia sulle prospettive di adesione all'Unione europea	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1342 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023», avviato nella seduta del 13 settembre scorso,

con lo svolgimento delle relazioni introduttive da parte dei relatori, onorevoli Mantovani e Candiani e con l'intervento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza, on. Raffaele Fitto.

Nella seduta 14 settembre si è concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Sul disegno di legge sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali (favorevole con un'osservazione), Giustizia (favorevole con un'osservazione), Affari esteri, Difesa, Bilancio (favorevole con una condizione intesa a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione), Finanze, Cultura, Ambiente (favorevole con un'osservazione), Trasporti (favorevole con un'osservazione), Attività produttive, Lavoro (favorevole con due osservazioni), Affari sociali (favorevole, unitamente all'approvazione di una proposta emendativa), Agricoltura.

È altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione (favorevole con due osservazioni).

Il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è scaduto venerdì 29 settembre, alle ore 15. Al riguardo, comunica che sono state presentate, 83 proposte emendative (*vedi allegato*).

Comunica che l'on. Mantovani ha sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dai deputati del suo Gruppo.

Esprime apprezzamento per la circostanza che, così come più volte auspicato dai Gruppi parlamentari in questa Commissione, larghissima parte delle proposte emendative sia stata presentata in questa sede, agevolando uno svolgimento più coerente e funzionale dell'*iter* di approvazione del disegno di legge, anche rispetto alla prassi evidenziatasi nelle precedenti legislature.

Rammenta quindi che il comma 4 dell'articolo 126-*ter* del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea e della legge di delegazione europea, come definite dalla legislazione vigente (in particolare all'articolo 30 della legge n. 234 del 2012) e che, qualora sorga questione, la decisione sia rimessa al Presidente della Camera.

Il medesimo articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento dispone, inoltre, che gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possano essere ripresentati in Assemblea. Tale inammissibilità è da valutare anche alla luce dei principi generali desumibili dall'articolo 89 del regolamento, cui l'articolo 126-*ter* rinvia (lettera del 22 marzo 2000 del Presidente della Camera).

Sono, in particolare, da considerare inammissibili per estraneità al contenuto proprio delle leggi europee gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di vigenti discipline di attuazione di direttive (anche se si tratti di precedenti leggi europee o comunitarie) non incluse nel disegno di legge.

In base alla prassi, gli emendamenti diretti ad introdurre materie nuove o comunque attinenti al merito del testo possono essere presentati nelle Commissioni di settore e, qualora siano presentati nella XIV Commissione, questa – dopo il vaglio di ammissibilità – li trasmette alle competenti Commissioni di settore, per l'acquisizione dei pareri.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e gli emendamenti direttamente presentati nella XIV Commissione e sui quali le Commissioni di settore si siano pronunciate favorevolmente possono essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La XIV Commissione non procede invece alla votazione degli emendamenti sui quali le Commissioni di settore abbiano espresso parere contrario, o non abbiano espresso alcun parere. Del pari, la XIV Commissione non procederà all'esame degli emendamenti trasmessi a più Commissioni di settore per l'acquisizione di pareri, nel caso in cui questi ultimi siano tra loro divergenti o comunque non conciliabili.

In caso di reiezione di emendamenti da parte delle Commissioni di settore nella fase dell'esame delle parti di competenza del disegno di legge, gli eventuali identici emendamenti successivamente ripresentati presso la XIV Commissione debbono considerarsi irricevibili e non possono, pertanto, essere trasmessi, per l'acquisizione dei pareri, alle medesime Commissioni che si erano già pronunciate in ordine ad essi.

Fa presente che una proposta emendativa presentata presso questa Commissione è da valutarsi inammissibile poiché riguarda materie estranee al contenuto proprio della legge di delegazione europea, a norma dell'articolo 126-*ter*, comma 4, del regolamento.

Si tratta dell'emendamento Vaccari 8.02, che contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/57 relativo al piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.

Si riserva di trasmettere gli emendamenti ammissibili presentati presso questa Commissione alle Commissioni di merito, per l'espressione del parere di rispettiva competenza.

Ricorda, infine, che la Commissione sarà chiamata a votare solo gli emendamenti sui quali le Commissioni competenti avranno espresso parere favorevole. Si potrà procedere alle votazioni degli emendamenti e delle eventuali altre proposte presentate dai relatori e dal Governo presumibilmente nella settimana dal 24 al 27 ottobre, comunque compatibilmente con la calendarizzazione che sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

La seduta termina alle 9.20.

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Giovedì 12 ottobre 2023.

Incontro informale con una delegazione governativa della Georgia sulle prospettive di adesione all'Unione europea.

L'incontro informale si è svolto dalle 13.50 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: considerando comunque obbligatoria l'applicazione della direttiva per i comuni e le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

3.14. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) ad inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

3.15. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) tenere in considerazione gli orientamenti nazionali ed europei esistenti adottati per il recepimento delle norme relative alle misure di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva (UE) 2018/1972, relativamente alle misure di sicurezza e le notifiche degli incidenti, inclusi gli orientamenti sui requisiti di sicurezza e sugli obblighi di segnalazione per i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettro-

nica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), potrà elaborare al fine di facilitare l'armonizzazione e la transizione e di ridurre al minimo le perturbazioni;

* **3.7.** De Monte.

* **3.18.** Bagnai, Cecchetti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, *aggiungere le seguenti:* garantendo termini congrui di adeguamento pari ad almeno 12 mesi,.

3.8. Giordano, Pietrella, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) chiarire l'ambito di applicazione per i servizi gestiti e per i servizi di sicurezza gestiti, specificandone l'inclusione nei settori ad alta criticità laddove i destinatari del servizio rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2555;

* **3.2.** De Monte.

* **3.9.** Giordano, Pietrella, Mantovani.

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: compresi quelli che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della presente direttiva relative al settore della cultura.

3.22. Mollicone, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;

3.13. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti, nel caso in cui appartengano al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, si dotino di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee, salvo che ciò non sia possibile;

3.21. Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee, salvo che ciò non sia possibile;

3.5. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere l'individuazione, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2555, attraverso successivi provvedimenti di natura secondaria, delle relative tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento dovrà provvedere almeno annual-

mente all'aggiornamento dei provvedimenti che individuano le tecnologie;

3.19. Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;

* **3.4.** Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

* **3.11.** Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2022/2555 da parte dei soggetti interessati nei confronti dei destinatari dei loro servizi;

** **3.10.** Giordano, Pietrella, Mantovani.

** **3.3.** De Monte.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;

* **3.6.** Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

* **3.12.** Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere che, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano nazionale complementare, le amministrazioni titolari, i soggetti attuatori e le centrali di committenza nazionali e locali, possano inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di *cyber* sicurezza nazionali al fine di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica in ambito *cybersecurity*, nonché la tutela della sicurezza nazionale;

3.17. Bagnai, Cecchetti.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere che, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano nazionale complementare, le amministrazioni titolari, i soggetti attuatori e le centrali di committenza nazionali e locali, possano inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di *cyber* sicurezza nazionali o europee al fine di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica in ambito *cybersecurity*.

3.16. Bagnai, Cecchetti.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;

3.20. Furguele, Bagnai, Cecchetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale sulle intercettazioni e sulla conservazione delle comunicazioni elettroniche per un corretto e integrale recepimento dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C.162/2022.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare, tramite le opportune modifiche normative, che ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come quelle derivanti dall'acquisizione e conservazione dei dati relativi alle comunicazioni, al traffico ed ai dati relativi all'ubicazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE, siano giustificati solo dalla lotta alle forme gravi di criminalità e alla prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica, conformemente al principio di proporzionalità;

b) modificare il codice di procedura penale al fine di chiarire che i dati personali relativi alle comunicazioni, al traffico e all'ubicazione conservati in applicazione di

una misura adottata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta alla criminalità grave e messi a disposizione delle autorità competenti, non possono essere successivamente trasmessi ad altre autorità e utilizzati ai fini della lotta contro condotte illecite di natura corruttiva.

3.01. Enrico Costa.

ART. 4.

Al comma 1, lettera o), primo periodo, dopo le parole: in materia di resilienza fisica delle reti *aggiungere le seguenti:* di comunicazione elettronica,.

4.1. Ambrosi, Mantovani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o-bis) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche e/o sensibili, anche prevedendo, in raccordo con la normativa europea, disposizioni speciali e *ad hoc*.

4.2. Giagoni, Cecchetti, Bagnai.

ART. 5.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso:

1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo

e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;

5.1. Fenu, Scerra.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso:

1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei principi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore.

5.2. Fenu, Scerra.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: corretta *aggiungere le seguenti:* e integrale.

6.4. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Scutellà, Scerra, Bruno.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttiva (UE) 2022/431, *aggiungere le se-*

guenti: in linea con il Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.

6.5. Scutellà, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Scerra, Bruno.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttiva (UE) 2022/431, aggiungere le seguenti: tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,

6.8. Scutellà, Scerra, Bruno.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati con le seguenti: in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva.

* **6.12.** Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

* **6.10.** Del Barba, De Monte.

* **6.14.** Cecchetti, Bagnai.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , sentita anche la comunità scientifica, in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio.

6.21. La XII Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

6.3. Giordano, Pietrella, Mantovani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento al nuovo campo di applicazione della direttiva e alla nuova definizione di sorveglianza sanitaria quale valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in

funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

* **6.15.** Bagnai, Cecchetti.

* **6.13.** Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

* **6.11.** De Monte, Del Barba.

* **6.2.** Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) aggiornare il sistema delle mansioni usuranti, in termini di esposizione temporale e di specificità dell'attività, al fine di tutelare tutti i lavoratori esposti a sostanze cancerogene o nocive alla salute durante la propria attività lavorativa.

6.18. Giagoni, Cecchetti, Bagnai.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) aggiornare l'attuale sistema di valutazione del rischio nei casi di esposizione ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, prevedendo, in tali casi, il coinvolgimento di un medico competente nonché di un professionista sanitario iscritto all'Albo dei chimici.

* **6.9.** De Monte.

* **6.16.** Bagnai, Cecchetti.

* **6.19.** Schifone, Mantovani.

* **6.20.** Rossello, Battilocchio, Cattaneo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in confor-

mità al Piano europeo per la lotta contro il cancro.

6.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.

6.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Scutellà, Bruno, Scerra.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, in linea con la strategia per la parità di genere 2020-2025 e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;

b) introdurre disposizioni volte a stabilire strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore dei diversi lavori, prevedendo anche un coinvolgimento delle

parti sociali nella relativa definizione ed evitando incertezze interpretative e applicative;

c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere ad una più ampia platea di destinatari, gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli aggravii amministrativi per le aziende.

Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 9).

6.01. Scutellà, Scerra, Bruno.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricatori, promuovendo in tal modo l'economia circolare.

7.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del pro-

duttore alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851.

7.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/57 relativo al piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide)

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione agli adempimenti comunitari del regolamento (UE) 2021/57, prevedendo o superando incertezze nella sua applicazione, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/57.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie al fine di individuare quali zone umide le aree individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, i fiumi, i laghi e i corsi d'acqua permanenti all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) e nei Siti d'importanza comunitaria (SIC), nonché quelle presenti nelle riserve naturali e nelle aree naturali protette;

b) la definizione, in coerenza con l'articolo 126 del regolamento (CE) n. 1907/

2006, del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2021/57, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

c) prevedere che, nell'ambito dello svolgimento di attività di tiro, il trasporto di munizioni in piombo, nell'attraversamento di una zona umida, è consentito in contenitori rigidi a chiusura ermetica non reversibile che non consentano l'immediata disponibilità.

8.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

(inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

9.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al fine di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel settore portuale, a garantire l'applicazione dei meccanismi esistenti nell'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS, quali definiti ai sensi della direttiva 2003/87/CE, a sostegno della competitività del suddetto settore;

9.1. Orrico, Scutellà, Iaria.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordina-

mento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;

9.6. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;

9.5. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, inserire le seguenti: a misure di incentivazione delle attività di gestione e manutenzione dei boschi e della viabilità forestale, volte a tutelare il patrimonio silvicolo nazionale,

9.8. Bof, Bagnai, Cecchetti, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) utilizzare, attraverso la destinazione al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione « Fondo per gli investimenti strategici », parte dei proventi di cui alla lettera e) al fine di incentivare la produzione del

carburante sostenibile per l'aviazione (SAF – *Sustainable Aviation Fuel*).

9.14. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di *carbon management* nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio;

9.7. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies-bis*, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte significativa dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a finanziare progetti aventi lo scopo di individuare e sviluppare tecnologie che consentano la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo con interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, l'efficientamento energetico delle navi, gli investimenti nella ricerca finalizzata all'individuazione e alla produzione di carburanti alternativi meno inquinanti e alla realizzazione di un'adeguata rete logistica e di distribuzione, in modo da garantire l'effettiva disponibilità sul mercato di questi ultimi nel più breve tempo possibile;

9.10. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione « Fondo per la compensazione degli svantaggi », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una parte dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS, per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), della direttiva (UE) 2003/87/CE, al fine di garantire un adeguato sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico; l'ammontare dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS da destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, è determinato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

9.13. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare, al fine di ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità e nel pieno rispetto del diritto alla continuità territoriale garantito dall'articolo 119 della Costituzione, il necessario sostegno alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico

turistico, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

9.12. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;

9.9. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Lai.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare, in considerazione dell'applicazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che prevede l'estensione dell'EU-ETS al settore del trasporto marittimo e in coerenza con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti di merce originate e con destino in Italia e nell'Unione europea, la salvaguardia delle imprese dei porti italiani, che svolgono prevalentemente attività di *transshipment*, e dei relativi livelli occupazionali, al fine di scongiurare il rischio di delocalizzazione a causa della perdita di competitività rispetto agli impianti portuali non europei, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

9.11. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclu-

sione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;

9.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori;

9.3. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scutellà, Bruno, Scerra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

f-bis) destinare le risorse aggiuntive derivanti dall'eliminazione delle quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo prioritariamente al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

9.15. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunica-

zione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-*ter*, paragrafo 6, della direttiva

(UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito *web*, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito *web* dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

9.06. Fenu, Scerra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle

occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

9.012. Scerra, Fenu.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del

24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione ed autorizzazione dell'Agenzia delle entrate;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

9.010. Fenu, Scerra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunica-

zione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

9.09. Fenu, Scerra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva

(UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

* **9.01.** Grimaldi, Borrelli.

* **9.015.** De Luca, Guerra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni dalla data dell'omissione iniziale.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

9.02. Grimaldi, Borrelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera *d)*, della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

9.03. Grimaldi, Borrelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera *d)*, della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano ripor-

tate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater*, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

*** 9.016.** De Luca, Guerra.

*** 9.011.** Scerra, Fenu.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche

aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO₂ e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).

9.07. Fenu, Scerra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per

quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera *b)*, con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).

9.08. Aiello, Fenu, Scerra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) definire principi, approcci e *standard* di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul *rating* di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli *standard* europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono

servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di *audit* in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il *greenwashing* e la doppia contabilizzazione;

g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del *rating* ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garan-

tire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 6).

9.04. Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Capelletti, Scutellà, Bruno, Scerra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i

principi specifici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di attrarre a imposizione in Italia dei redditi prodotti da multinazionali estere, con particolare riferimento all'economia digitale, rafforzare il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, con particolare riferimento ai contributi e crediti d'imposta, al fine di ovviare il rischio di elusione del livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima;

c) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia.

Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 7).

9.05. Fenu, Scerra.

ART. 11.

Al comma 3, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'insediamento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;

11.1. Fenu.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla

definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute e forme di trasferimento;

11.2. Fenu.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;

11.4. Fenu.

Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), dopo le parole: anche mediante procedimenti informatici aggiun-

gere le seguenti: e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;

b) dopo il numero 3) inserire il seguente:

3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati;

11.3. Fenu.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;

11.5. Fenu.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione del dottor Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, in relazione all'A.C. 1416 (Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione)	49
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza
del vicepresidente AMIDEI.*

Audizione del dottor Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, in relazione all'A.C. 1416 (Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione).

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.

Atto n. 83.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che i componenti della Commissione possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento della Camera.

In riguardo allo schema di decreto in oggetto, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro sabato 28 ottobre.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Matera, per lo svolgimento della relazione.

La deputata Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, illustra lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame, che prevede l'approvazione della Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per il 2023. Tale documento, che costituisce parte integrante dello schema di decreto cui è allegato, è stato redatto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ed è stato quindi approvato dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) il 27 febbraio 2023.

Ricorda che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella dei fabbisogni *standard*, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato il compito di istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per quanto riguarda il com-

parto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale (FSC), il quale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni stessi. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard*, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2030. Per il 2023, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è del 65 per cento.

In coerenza con il quadro ordinamentale appena ricordato, nella medesima data in cui la CTFS ha approvato la Nota allegata allo schema di decreto in esame, essa ha approvato, altresì, la Nota metodologica con l'aggiornamento e la revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2023 e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2023, il quale è stato poi ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Venendo al contenuto dello schema di decreto in esame, sottolinea che esso dispone l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con l'aggiornamento all'anno 2019 della base dati di riferimento (Allegato A) e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Allegato B).

Rammenta che la capacità fiscale rappresenta il gettito potenziale da entrate proprio di un territorio, considerate la base imponibile e l'aliquota *standard*. Essa costituisce quella quota parte di gettito che non riflette l'esercizio di scelte autonome degli enti, che possono ad esempio riguardare i livelli delle aliquote o l'introduzione di deduzioni e/o esenzioni. La metodologia di stima della capacità fiscale è dunque la procedura attraverso cui le entrate dei comuni sono depurate dalle componenti che

dipendono dalle scelte autonome degli amministratori locali. La previgente nota metodologica è stata adottata con il decreto ministeriale 16 novembre 2017; negli anni dal 2017 ad oggi le stime sono state aggiornate, ma a metodologia invariata. Precisa che vengono inviati alle Camere, per ricevere il parere delle Commissioni competenti, solo gli schemi di decreto che, come questo, modificano la metodologia di calcolo e non anche quelli che si limitano ad aggiornare le stime ai cambiamenti registrati nelle variabili assunte a riferimento.

In via generale, ricorda che le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie: le entrate tributarie (IMU; addizionale IRPEF; imposte e tasse minori quali la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e l'imposta di soggiorno e di sbarco); entrate extra-tributarie: la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni; i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. Non rientrano, invece, nel perimetro delle entrate che generano capacità fiscale i fondi perequativi, i trasferimenti correnti, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attività finanziarie, l'accensione di nuovi prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere o cassiere e le entrate per conto terzi e partite di giro. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, la componente rifiuti è invece neutralizzata, nel senso che essa è inclusa anche nella procedura di calcolo dei fabbisogni *standard*.

Venendo alle novità introdotte nella metodologia di calcolo delle capacità fiscali con la Nota metodologica in esame, fa presente che esse riguardano principalmente la valutazione del gettito *standard* dell'IMU e delle entrate residuali.

Per quanto riguarda l'IMU si è proceduto a una standardizzazione del gettito effettivo dell'anno 2019. La precedente stima del gettito *standard* IMU si basava ancora sulla proiezione in avanti della standardizzazione del gettito relativo all'anno 2015, tenendo conto delle variazioni per ciascun

comune delle basi imponibili catastali. Per stimare il gettito ad aliquota di base dell'IMU, che rappresenta complessivamente il 63 per cento della capacità fiscale complessiva dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, è stato utilizzato il metodo RTS (*Representative Tax System*), il quale determina la capacità fiscale applicando la normativa fiscale *standard* con le basi imponibili di ciascun comune. In particolare, è stata utilizzata la procedura di standardizzazione del gettito effettivamente riscosso dai comuni (criterio RTS del gettito « effettivo » *standard*), la quale determina la capacità fiscale in maniera pari al gettito effettivo valutato ad aliquota di base. Per evitare effetti distorsivi ai danni dei comuni con minore evasione fiscale, il gettito effettivo è stato corretto con il *tax gap* per l'IMU.

Anche per la stima della capacità fiscale 2023 dell'addizionale comunale IRPEF è utilizzato il metodo RTS, applicando l'aliquota dello 0,4 per cento alla base imponibile desumibile dalle dichiarazioni dei redditi IRPEF. I dati sono aggiornati alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2020 e relative all'anno d'imposta 2019.

Le ulteriori variazioni metodologiche riguardano l'aggiornamento della metodologia di stima della cosiddetta capacità fiscale residuale, che misura il gettito *standard* delle entrate tributarie minori (come l'imposta di soggiorno, la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), nonché di alcune delle entrate extra tributarie (vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni come i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti). Per i tributi minori e per le entrate extra-tributarie, per le quali le basi imponibili e le aliquote o tariffe non sono determinabili agevolmente, la determinazione della capacità fiscale è basata su stime econometriche (metodo RFCA).

Un'ulteriore modifica riguarda la definizione della classe di appartenenza dei comuni in relazione alla quale viene cal-

colata la media della variabile reddituale pro capite. Nel precedente modello, a ogni comune veniva attribuito il reddito pro capite medio calcolato con riferimento alla sola classe demografica di appartenenza. Nel nuovo modello è stato inserito un criterio aggiuntivo, che distingue i comuni anche a seconda della loro collocazione in una zona geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, e Sud) assicurando così una maggiore omogeneità all'interno dei gruppi.

Una terza modifica riguarda la standardizzazione separata dei proventi da mense scolastiche. Poiché il servizio della mensa scolastica non è omogeneo tra i comuni e il metodo della standardizzazione, a differenza dalle altre entrate residuali, deve tener conto della metodologia dei fabbisogni *standard*, il gettito *standard* è stato determinato con procedura autonoma rispetto alle altre entrate residuali.

Un'ultima novità metodologica in tema di capacità fiscale residuale concerne l'introduzione di un regime transitorio che prevede l'applicazione graduale, in tre anni, della nuova stima. Con il nuovo modello, infatti, la capacità fiscale residuale si è ridotta dell'8 per cento rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato nel 2021. Il percorso di transizione triennale mantiene invariata per i prossimi due anni la base dati di riferimento, anche alla luce di alcuni aspetti critici legati all'utilizzo dei dati relativi agli anni 2020 e 2021 fortemente influenzati dagli effetti della crisi epidemiologica.

Per concludere, segnala che sullo schema di decreto ministeriale in esame non è stata acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali nel corso della seduta del 21 giugno 2023.

Alberto STEFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Deliberazione</i>)	53
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	53
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione in videoconferenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, del dott. Francesco Del Pizzo, responsabile strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna S.p.a. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	54

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

(Deliberazione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 4 ottobre 2023, sul quale

è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal Presidente.

La seduta termina alle 8.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obie-

zioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione in videoconferenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, del dott. Francesco Del Pizzo, responsabile strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna S.p.a.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Francesco DEL PIZZO, *responsabile strategie di sviluppo rete e dispacciamento di*

Terna S.p.a., svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, a più riprese, nonché i senatori Antonio NICITA (PD-IDP) e Marco MELONI (PD-IDP).

Francesco DEL PIZZO, *responsabile strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna S.p.a.*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il dott. Del Pizzo per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.**PROGRAMMA**

L'introduzione del principio di insularità in Costituzione al sesto comma dell'articolo 119 (legge cost. n. 2 del 2022) ha determinato il riconoscimento delle peculiarità insulari, con l'obiettivo di superare gli svantaggi derivanti da tale condizione geografica e di promuovere le misure idonee a rimuovere i pregiudizi ad essa connessi.

L'insularità rappresenta infatti un ostacolo alla uguaglianza sostanziale, determinando ritardi nello sviluppo economico e sociale delle popolazioni e dei territori interessati.

In attuazione della predetta riforma costituzionale, con la legge di bilancio per il 2023 (l. n. 197 del 2022) è stato istituito, da un lato, un apposito Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e, dall'altro, è stata istituita una Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La legge istitutiva ha attribuito alla Commissione numerose competenze sia di tipo ricognitivo, sia propositivo al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità e proporre idonee riforme normative.

In tale contesto, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva ad ampio spettro volta ad individuare le risorse finanziarie stanziata, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole; a verificare quali siano i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia; ad individuare, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a

stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei predetti settori; ad esaminare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La Commissione, in attuazione dei compiti previsti dalla legge istitutiva, si propone altresì di svolgere un approfondito esame delle problematiche legate ad alcuni settori strategici per lo sviluppo delle isole, con particolare riferimento alle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, senza tuttavia tralasciare le isole minori.

In tale quadro saranno dedicati appositi approfondimenti:

alla continuità territoriale – sistema del trasporto aereo e marittimo, per estendere i vantaggi della normativa vigente per la Sardegna anche alla Sicilia;

alle infrastrutture interne (strade e ferrovie);

al settore dell'energia (fonti rinnovabili, approvvigionamento e relativi costi);

agli interventi da adottare nel sistema sanitario insulare;

alla condizione delle aree interne (estensione del sistema delle Zone economiche speciali – ZES);

ai Fondi europei, al PNRR in rapporto al principio di insularità.

Sulla base dei dati e delle indicazioni raccolte, l'indagine mira ad individuare possibili strumenti normativi e amministrativi da proporre al Governo e al Parlamento per attuare politiche di sostegno alle popolazioni ed ai territori, contrastando gli svantaggi dovuti alla condizione di insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato,

senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo, e proponendo correttivi al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) previsti dalla normativa italiana vigente, anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

L'indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

Ministro per gli Affari regionali e le autonomie;

Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare;

Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Ministro dell'Economia e delle finanze;

Ministro delle Imprese e dal made in Italy;

Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica;

Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;

Ministro della Salute;

Presidenti delle Regioni Sicilia e Sardegna;

Sindaci, assessori ed amministratori degli enti locali;

rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

Presidente del Comitato sui livelli essenziali delle prestazioni (CLEP);

Coordinatore dell'Osservatorio sull'insularità Eurispes;

rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;

rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni standard presso il MEF;

soggetti italiani o stranieri con incarichi nell'UE o in organismi internazionali;

rappresentanti dell'ISTAT;

rappresentanti di enti e società di gestione e distribuzione di reti energetiche e di approvvigionamento idrico;

rappresentanti di associazioni ambientaliste.

A tale programma di audizioni, che potrà essere integrato a seconda degli approfondimenti ritenuti necessari, potrebbero aggiungersi missioni, da sottoporre all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, dirette ad effettuare sopralluoghi o a partecipare ad incontri inerenti l'oggetto dell'indagine.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	8
--	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 335 Lollobrigida, recante disposizioni in materia di impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all'estero, di: Fausto Pocar, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Milano, e di Natalino Ronzitti, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma	16
---	----

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01460 Porta: Sulla modalità di erogazione dei fondi agli Enti gestori	17
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	19
5-01461 Onori: Sul mandato del contingente italiano della missione UNIFIL	18
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	20
5-01462 Formentini: Sul monitoraggio degli aiuti allo sviluppo destinati alla popolazione palestinese	18
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	21

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-00594 Urzì: Sui tempi per la rimozione di materiale bellico dal lago di Varna (Bolzano) .	23
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	24
5-01041 Graziano: Sulla circolare della Direzione generale per il personale militare del 19 giugno 2023	23
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	25

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1341 Governo, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> , di Marco D'Isanto, esperto di imprese e istituzioni culturali, di rappresentanti dell'Associazione imprese culturali e creative – AICC, di rappresentanti di Alleanza delle cooperative cultura – Culturmedia, di Valerio Toniolo, esperto della materia, di rappresentanti della Società italiana esperti di diritto delle arti e dello spettacolo – SIEDAS, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, in videoconferenza, e di rappresentanti di KeepOn Live, in videoconferenza	26
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
ERRATA CORRIGE	27

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (Proposte emendative)	31

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con una delegazione governativa della Georgia sulle prospettive di adesione all'Unione europea	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione del dottor Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, in relazione all'A.C. 1416 (Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione)	49
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI
DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (*Deliberazione*) 53

ALLEGATO (Programma) 55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 53

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione in videoconferenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, del dott. Francesco Del Pizzo, responsabile strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna S.p.a. (*Svolgimento e conclusione*) 54

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



19SMC0056060